

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 novembre 2017, n. 21-74/Leg

Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e di certificazione delle competenze

(b.u. 21 novembre 2017, n. 47)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la deliberazione nr. 1785 di data 3 novembre 2017 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento avente ad oggetto: 'Approvazione del regolamento concernente "Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 10 luglio 2013, n. 10 in materia di accreditamento degli enti titolati a erogare i servizi di validazione e certificazione delle competenze"'.

e m a n a

il seguente regolamento:

**Art. 1
Oggetto**

1. Questo regolamento, in attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 1 luglio 2013, n. 10 (Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze) di seguito denominata "legge provinciale", definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento dei soggetti, pubblici o privati, che erogano i servizi per conto dell'ente pubblico titolare di validazione e di certificazione delle competenze in relazione ai relativi ambiti di competenza ai sensi del Capo III della medesima legge provinciale.

**Art. 2
Definizioni**

1. Ai fini di questo regolamento si intende per:
 - a) ente pubblico titolare: la Provincia autonoma di Trento, titolare della regolamentazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
 - b) ente titolato: il soggetto pubblico o privato accreditato dalla Provincia a erogare servizi di validazione e certificazione delle competenze ai sensi di questo regolamento;
 - c) struttura provinciale competente: struttura organizzativa della Provincia competente in

- materia di certificazione delle competenze, che svolge le funzioni di accreditamento previste da questo regolamento:
- d) accreditamento: il provvedimento con il quale l'ente pubblico titolare riconosce a un soggetto pubblico o privato l'idoneità a erogare per conto dello stesso ente, i servizi di validazione e di certificazione delle competenze.

Art. 3
Elenco degli enti titolati

1. La struttura provinciale competente tiene e aggiorna, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, l'elenco degli enti titolati provvedendo alla relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale anche ai fini del rispetto degli standard minimi di sistema.

Art. 4
Attività di validazione e certificazione delle competenze

1. L'ente titolato svolge le attività di validazione e certificazione delle competenze nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dalla normativa nazionale e di quanto stabilito dalla disciplina provinciale di riferimento, in particolare ai sensi del Capo III della legge provinciale.

Art. 5
Requisiti per l'accreditamento

1. La domanda di accreditamento è presentata alla struttura competente dai soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
2. I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) prevedere tra le proprie finalità statutarie o costitutive l'esercizio dell'attività di valutazione o di bilancio di competenze, oppure delle attività a esse riconducibili quali la formazione, l'orientamento formativo, l'orientamento professionale, l'incontro domanda-offerta di lavoro;
 - b) essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, ove richiesto dalla vigente normativa;
 - c) disponibilità di una o più sedi operative ubicate sul territorio della provincia, idonee rispetto alle norme in materia di igiene, sanità, sicurezza e accessibilità; adeguate in termini di risorse infrastrutturali e logistiche per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 anche rispetto al settore economico-professionale di riferimento;
 - d) affidabilità economica e finanziaria;
 - e) affidabilità del legale rappresentante e degli amministratori in relazione alla normativa penale e civile in vigore;
 - f) adeguata dotazione di risorse gestionali e professionali in grado di assicurare un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, di gestione economico-amministrativa e di erogazione dei servizi;
 - g) disponibilità di risorse umane con specifica professionalità per lo svolgimento delle attività previste per i servizi di validazione e certificazione delle competenze nell'ambito del settore economico-professionale di riferimento.

3. E' richiesto unicamente il possesso dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), con riferimento all'adeguatezza delle risorse infrastrutturali e logistiche allo svolgimento delle attività di validazione e di certificazione, e g), nel caso in cui il soggetto richiedente è:
- a) un ente accreditato ai sensi del Capo III del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg (Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del fondo sociale europeo e del fondo europeo di sviluppo regionale);
 - b) un ente accreditato a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro);
 - c) un'istituzione scolastica e formativa provinciale o un'istituzione scolastica e formativa paritaria disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
 - d) l'Università degli Studi di Trento o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede nella provincia di Trento.

4. Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento la Giunta provinciale con propria deliberazione, nel rispetto di questo articolo, specifica i requisiti previsti dal comma 2, definisce inoltre i termini, le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, nonché la documentazione da allegare.

Art. 6

Istruttoria delle domande e accreditamento degli enti titolati

1. L'istruttoria delle domande, in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5, è effettuata dalla struttura provinciale competente attraverso l'esame della domanda, della documentazione presentata e, ove opportuno, attraverso un'attività di verifica diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi.

2. La struttura provinciale competente, entro il termine massimo di novanta giorni, adotta il provvedimento di concessione o di diniego dell'accreditamento.

Art. 7

Durata e verifiche periodiche dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'accreditamento ha durata triennale dalla data di adozione del relativo provvedimento ed è rinnovabile su domanda dell'ente titolato da presentarsi entro sessanta giorni antecedenti la scadenza della durata del medesimo accreditamento.

2. Se in tale periodo la Giunta provinciale modifica la specificazione dei requisiti richiesti, l'accreditamento precedentemente rilasciato resta valido, salvo l'obbligo per i soggetti accreditati di adeguare i propri requisiti entro sei mesi dalla data della modifica.

3. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la struttura provinciale competente può comunque verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento mediante verifiche, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.

Art. 8

Rinuncia, sospensione, decadenza dell'accreditamento

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, gli enti titolati hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione di quanto dichiarato al momento della domanda mediante comunicazione scritta, ferma restando l'obbligatorietà della permanenza dei requisiti richiesti di cui all'articolo 5.

2. Qualora l'ente titolato intenda rinunciare all'accreditamento, la struttura provinciale competente dispone la decadenza dal medesimo. L'ente titolato è comunque tenuto a portare a termine l'attività di valutazione e certificazione delle competenze già avviata. La struttura provinciale competente può, in ogni caso, precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività avviata qualora la rinuncia sia determinata dal venir meno di requisiti di accreditamento che pregiudicano l'attuazione dell'attività medesima. Resta ferma la possibilità per l'ente pubblico titolare di chiedere l'eventuale risarcimento del danno subito.

3. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di verifica, si riscontri che l'ente titolato non sia in possesso di uno o più dei requisiti di accreditamento richiesti, la struttura competente segnala all'interessato quanto riscontrato invitandolo a presentare, entro un determinato termine, eventuali controdeduzioni o a procedere alla regolarizzazione di quanto riscontrato.

4. Trascorso inutilmente il termine previsto al comma 3 senza la presentazione di controdeduzioni o senza che l'ente titolato abbia proceduto alla regolarizzazione ovvero nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni medesime:

- a) ove le difformità o le irregolarità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, la struttura provinciale competente dispone la sospensione dell'accreditamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il relativo termine. La sospensione opera fino a quando l'ente titolato provvede a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;
- b) nel caso in cui le difformità o le irregolarità riscontrate non siano sanabili o l'ente titolato non ottemperi nei termini agli adempimenti e alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, la struttura provinciale competente dispone la decadenza dall'accreditamento, fatta salva la conclusione dell'attività in corso nell'interesse dei destinatari. La struttura provinciale competente può precludere l'ulteriore svolgimento dell'attività avviata nell'interesse dei destinatari coinvolti, riservandosi anche la possibilità di chiedere l'eventuale risarcimento del danno subito dall'ente pubblico titolare.

5. Nel caso di violazioni delle modalità di erogazione e delle condizioni di svolgimento del servizio di validazione e di certificazione da parte dell'ente titolato la struttura provinciale competente dispone la sospensione dell'accreditamento secondo quanto previsto dal comma 4, lettera a); se le violazioni sono reiterate o di particolare gravità è disposta la decadenza dall'accreditamento secondo quanto previsto dal comma 4, lettera b).

Art. 9 *Sanzioni*

1. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 4 in assenza di accreditamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi